

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-2448 del 16/05/2017
Oggetto	L.R. N. 7/2004 - AUTORIZZAZIONE TAGLIO PIANTE SU TERRENO DEMANIALE IN COMUNE DI MONTICELLI D'ONGINA LOC.TA' MAGINOT - TITO PEGORINI - PROCEDIMENTO SINADOC 7014/2017
Proposta	n. PDET-AMB-2017-2533 del 16/05/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno sedici MAGGIO 2017 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

OGGETTO: L.R. N. 7/2004 – AUTORIZZAZIONE TAGLIO PIANTE SU TERRENO DEMANIALE IN COMUNE DI MONTICELLI D'ONGINA LOC.TA' MAGINOT – TITO PEGORINI - PROCEDIMENTO SINADOC 7014/2017

VISTI:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523,
- la Legge n.37 del 5 gennaio 1994
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico,
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, che ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite,
- la LR 18/5/1999, n. 9 "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale",
- la Legge Regionale 14/4/2004, n. 7, Capo II "Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio",
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152, "Norme in materia ambientale",
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.),
- la Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, in particolare l'art. 51,
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art. 8, e la l.r. n° 9 del 16/07/2015 art. 39,
- le deliberazioni della Giunta Regionale in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizza n. 1225 del 27/6/2001, n. 609 del 15/4/2002, n. 1325 del 7/7/2003, n. 1274 del 1/8/2005, n. 2242 del 29/12/2005, n. 1994 del 29/12/2006, n. 895 del 18/6/2007, n. 2326 del 22/12/2008, n. 913 del 29/6/2009, n. 469 del 11/4/2011, n. 1985 del 9/12/2011, n. 963 del 15/7/2013, n. 65 del 2/2/2015 e n. 1622 del 29/10/2015,
- la legge 7/8/1990, n. 241
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni",
- la delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015;

VISTA l'istanza presentata in data 22.02.2017 dal sig. Tito Pegorini C.F. PGRTTI70A27D150A, volta all'ottenimento dell'autorizzazione per il taglio di piante secche e pericolanti radicate su terreno demaniale, pertinenza idraulica del F. Po ubicato in loc. Maginot del comune di Monticelli d'Ongina foglio 42 fronte fg. 12 mapp.li da 260 a 320 NCT del CT di detto comune;

VISTI gli elaborati allegati alla suddetta istanza;

PRESO ATTO de:

- ♦ l'esito positivo della pre-valutazione d'incidenza espletata dal Servizio Aree protette, Foreste e Sviluppo della Montagna - Regione Emilia-Romagna (richiesta da Arpae con nota prot. n. 2741 in data 10/03/2017), con nota prot. n. 3995 in data 05/04/2017, con la prescrizione che: *"il taglio delle piante sia limitato all'effettivo pericolo e quindi alle piante instabili ed inclinate, e a quelle secche e deperienti"*;
- ♦ della nota pervenuta al prot. ARPAE N° 4875 del 23.04.2017 con cui il Comune di Monticelli d'Ongina esprime parere favorevole alla richiesta di cui trattasi con la condizione che *"la rimozione delle alberature sia compensata con la piantumazione di nuovi esemplari con caratteristiche vegetazionali analoghe a quelle degli esemplari espianati"*;

TENUTO CONTO che nei considerato della DGR n. 469/2011 è specificato che:

- ♦ *"il taglio selettivo di legna su pertinenze idrauliche può rappresentare un beneficio idraulico e costituisce un vantaggio economico per l'Amministrazione cui compete la manutenzione di tali pertinenze;*
- ♦ *che il taglio selettivo comporta notevoli oneri per l'esecutore e che il valore del materiale di norma è al più compensativo delle spese sostenute per il taglio stesso"*;

DATO ATTO che ai sensi della DGR 469/2011 le autorizzazioni ai tagli selettivi, sono esentate dal pagamento del canone;

RITENUTO pertanto, sulla base delle risultanze della predetta istruttoria tecnico-amministrativa, che sussistano i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rilascio della concessione richiesta;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate:

- a) di autorizzare il sig. Tito Pegorini C.F. PGRTTI70A27D150A a svolgere il taglio di piante secche e pericolanti radicate su terreno demaniale, pertinenza idraulica del F. Po ubicato in loc. Maginot del comune di Monticelli d'Ongina foglio 42 fronte fg. 12 mapp.li da 260 a 320 NCT del CT di detto comune;
- b) di prescrivere il rispetto della seguente condizioni:
 - ♦ il taglio delle piante sia limitato a quelle che costituiscono un effettivo pericolo e quindi alle piante instabili ed inclinate, e a quelle secche e deperienti;
 - ♦ che la compensazione per la rimozione delle alberature venga concordata con l'amministrazione comunale;
- c) di impartire le ulteriori condizioni e prescrizioni:
 - l'autorizzazione si intende assentita senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo della piena osservanza delle leggi e regolamenti vigenti;
 - il soggetto autorizzato dovrà risarcire tutti i danni che venissero arrecati alle proprietà, sia pubbliche che private, per effetto dell'esercizio dell'autorizzazione e così pure rispondere di ogni danno alle persone e/o animali, lasciando sollevata ed indenne l'Autorità pubblica da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale;
 - saranno a carico del titolare dell'autorizzazione tutte le opere necessarie per la salvaguardia della proprietà e la conservazione del buon regime del F. Po;
 - per ogni effetto di legge, il soggetto autorizzato elegge il proprio domicilio all'indirizzo agli atti di questa Struttura;
 - per il rilascio della presente autorizzazione non è dovuto il pagamento di un canone;
 - il presente atto verrà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 6 del T.U. 131/86, come specificato dalla circolare del Ministero delle Finanze della Direzione Regionale delle Entrate per l'Emilia Romagna di Bologna n° 44616 del 27.07.1999;
 - la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita dall'autorizzato ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
 - di dare atto che si provvederà in merito agli "obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" con gli adempimenti di cui al D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 e la Deliberazione di Giunta Regionale n. 66 del 25.01.2016.

La Dirigente

D.ssa Adalgisa Torselli (*)

(*) Atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, comma 2, del DLgs. n. 82 del 7/3/2005.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.